

Area Istituzionale, Pianificazione, Organizzazione e Controllo  
Unità "Sistema normativo"

## IL RETTORE

**VISTA** la legge 19 novembre 1990 n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e in particolare l'art. 4, comma 2;

**VISTO** lo Statuto di ateneo, emanato con D.R. 30 settembre 1994, n. 1196, e successive modifiche;

**VISTO** il D.P.R. 31 luglio 1996, n. 470 "Regolamento concernente l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria";

**VISTO** il Decreto Ministeriale 26 maggio 1998, recante i criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria;

**VISTO** il Regolamento didattico di ateneo, emanato con D.R. 16 giugno 1998 n. 01/951 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** la Convenzione, stipulata in data 11 giugno 2001, tra l'Università di Pisa, l'Università degli Studi di Firenze e l'Università degli Studi di Siena per il funzionamento della Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di Scuola secondaria (SSIS);

**VISTO** il D.R. 01/1638 del 20 dicembre 1999 con il quale è stato emanato il Regolamento della suddetta Scuola di specializzazione, modificato con D.R. 01-624 del 25 maggio 2001;

**VISTA** la proposta inerente un nuovo regolamento e una nuova convenzione per la suddetta Scuola, approvata dal Comitato regionale di coordinamento delle Università toscane il 18 settembre 2006;

**VISTE** le delibere del Senato accademico (n. 276 del 17 ottobre 2006) e del Consiglio di amministrazione (n. 229 del 24 ottobre 2006) con le quali sono stati approvati, per gli aspetti di rispettiva competenza, la nuova convenzione e il nuovo regolamento della Scuola;

**VISTE** le delibere adottate dai competenti Organi accademici delle altre Università;

**VISTO** il D.R. 21893 del 21 dicembre 2006 con il quale Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario SSIS è stata costituita in centro di spesa, con decorrenza dal 1° gennaio 2007;

**VISTA** la nuova Convenzione tra l'Università di Pisa, l'Università degli Studi di Firenze, l'Università degli Studi di Siena e l'Università per stranieri di Siena per il funzionamento della Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di Scuola secondaria (SSIS), stipulata in data 9 luglio 2007;

**VISTA** la nota del 30 aprile 2007 con la quale, ai fini del controllo previsto dall'art. 11 della legge 341/90, è stato trasmesso al Ministero dell'Università e della Ricerca il nuovo regolamento della Scuola con le relative delibere di approvazione;

**RILEVATO** che non sono pervenute osservazioni da parte del Ministero nel termine previsto dal suddetto art. 11;

## DECRETA

### Art.1

1. E' emanato *il nuovo Regolamento della Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario SSIS*, nel testo risultante dall'allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante. Il nuovo Regolamento sostituisce il precedente *Regolamento della Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario SSIS*, emanato con D.R. 01/1638 del 20 dicembre 1999 e modificato con D.R. 01-624 del 25 maggio 2001.
2. Il nuovo Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua emanazione ed è pubblicato all'albo dell'Ateneo.

Il Rettore  
Marco Pasquali

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INSEGNAMENTO  
SECONDARIO

**Articolo 1 – Principi generali**

1. Per le finalità di cui all'art. 4, comma 2, della Legge n. 341 del 19 novembre 1990 e in applicazione del D.P.R. 31 luglio 1996 n. 470 e del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 26 maggio 1998 (d'ora in poi D.M. 26 maggio 1998), è istituita in Toscana la Scuola di specializzazione all'Insegnamento Secondario (d'ora in poi Scuola).
2. Una specifica Convenzione regola i rapporti fra gli Atenei di Firenze, Pisa e Siena e l'Università per Stranieri di Siena, ai sensi dell'art. 2 comma 4, del D.M. 26 maggio 1998.
3. **La Scuola è interateneo e a carattere unitario, con autonomia di spesa e con sede amministrativa presso una delle Università toscane indicata nella convenzione di cui al comma precedente e con sedi operative presso :**
  - a) **Firenze**, per l'Università degli Studi di Firenze,
  - b) **Pisa**, per l'Università degli Studi di Pisa,
  - c) **Siena**, per l'Università degli Studi di Siena e per l'Università per Stranieri di Siena
4. L'impegno didattico viene ripartito fra i quattro Atenei secondo una programmazione unitaria che tiene conto delle disponibilità di risorse didattiche, finanziarie e logistiche dei suddetti Atenei e della ripartizione della domanda formativa sul territorio regionale.

**Articolo 2 – Finalità ed obiettivi della Scuola**

1. Finalità fondamentale della Scuola è quella di sviluppare negli allievi l'insieme di attitudini e competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante della Scuola secondaria.
2. Obiettivo generale della Scuola, fatto salvo quanto indicato nell'Allegato A al D.M. 26 maggio 1998, è promuovere in ciascun allievo:
  - a) l'acquisizione delle competenze relative alle scienze dell'educazione ed all'interazione educativa;
  - b) l'acquisizione delle competenze legate all'esercizio effettivo dell'insegnamento ed alla pratica scolastica;
  - c) l'acquisizione delle specifiche competenze di carattere storico ed epistemologico intorno a tutte le discipline d'insegnamento comprese in ciascuna delle classi di abilitazione scelte dall'allievo;
  - d) l'acquisizione delle specifiche competenze di didattica relative a tutte le discipline d'insegnamento comprese in ciascuna delle classi di abilitazione scelte dall'allievo.

**Articolo 3 – Durata ed articolazione della Scuola**

1. La Scuola ha durata biennale ed è articolata in Indirizzi e Raggruppamenti interdisciplinari disciplinati sulla base dei criteri di cui all'Allegato D del D.M. 26 maggio 1998 e comprendenti ciascuno una pluralità di Classi di abilitazione di Insegnamento determinate con decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica emanati di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione.
2. Il Consiglio della Scuola approva per ogni allievo un piano di studi individuale sulla base di quanto disposto nell'art. 4, commi 6, 7 e 8 del D.M. 26 maggio 1998. L'eventuale complementarietà disciplinare prevista dall'Art. 4.6 lett. c. del D.M. 26 maggio 1998, dovrà concretizzarsi nel superamento, entro la fine del primo anno, dei corrispondenti esami universitari, presso i corsi di studio delle tre sedi .

3. Gli allievi ammessi ad una Classe di abilitazione possono essere iscritti come soprannumerari ad altre Classi di abilitazione del medesimo indirizzo e ad una classe di un indirizzo disciplinare contiguo, qualora abbiano i necessari titoli di accesso a dette classi. È prevista la possibilità, per l'allievo che intenda conseguire contemporaneamente una pluralità di abilitazioni, di seguire un piano di studi con un curriculum integrato, eventualmente prolungato di uno o due semestri.

4. Il Consiglio della Scuola delibera su eventuali abbreviazioni della durata della Scuola in relazione a crediti didattici riconosciuti.

4.bis All'inizio del percorso formativo la Scuola verifica la padronanza da parte di ciascun allievo delle specifiche competenze disciplinari e, in relazione agli obiettivi finali, prescrive l'eventuale completamento delle competenze curriculari tramite la frequenza ai corrispondenti insegnamenti attivati presso le Università della Toscana o - per quanto di competenza - presso i Conservatori, gli Istituti musicali pareggiati le Accademie di Belle Arti, e gli Istituti Superiori di Educazione Fisica convenzionati con la Scuola. La frequenza di detti insegnamenti ed il superamento dei relativi esami sono da intendersi come attività integrative rispetto alle attività istituzionali della Scuola.

5. Le attività didattiche comprendono il laboratorio e il tirocinio.

5.bis Alle attività di Laboratorio, comprendenti l'analisi la progettazione e la simulazione di attività didattiche di cui all'allegata Tabella A, è destinato non meno del 20% dei crediti.

5.ter Alle attività di Tirocinio, inteso come insieme delle esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative - comprese le fasi di progettazione e di verifica - è destinato non meno del 25% dei crediti.

6. L'attività didattica specifica della Scuola si svolge in quattro semestri, che comportano un monte ore complessivo di non meno di 1000 ore, per un totale di 120 crediti, di cui non meno di 220 ore per gli insegnamenti dell'"Area Comune" (Pedagogia, Didattica generale, Psicologia, Legislazione scolastica, etc.), non meno di 200 ore per gli insegnamenti dell'"Area Disciplinare" (storia, metodologia e didattica delle singole discipline delle Classi d'Insegnamento), non meno di 200 ore per il Laboratorio, non meno di 280 ore per il Tirocinio negli Istituti Scolastici, e 100 ore per la preparazione della relazione finale.

6.bis Gli allievi interessati a conseguire l'abilitazione alle attività didattiche di sostegno dovranno seguire specifiche attività didattiche aggiuntive attinenti all'integrazione scolastica, per almeno 400 ore, con almeno 100 di tirocinio finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Anche gli allievi già abilitati nella Scuola potranno integrare il proprio percorso formativo ai fini qui indicati con uno o due semestri aggiuntivi.

7. La frequenza ai corsi e la partecipazione all'attività formativa è obbligatoria. **L'allievo, pena l'esclusione della Scuola deliberata da Consiglio della Scuola, è tenuto a seguire tutti i corsi previsti dal proprio piano di studi e a sostenere i relativi esami di profitto entro la fine del semestre successivo a quello di frequenza.**

7.bis Agli allievi della Scuola è consentita la sospensione dalla frequenza dei Corsi in caso di maternità e prestazione **del servizio civile volontario**. Ulteriori forme di sospensione possono essere autorizzate di volta in volta dal Consiglio della Scuola per documentate ragioni di studio, salute, lavoro.

8. L'esame per il conseguimento del Diploma di Specializzazione, sostenuto davanti ad una Commissione nominata ai sensi dell'Art. 7, consiste nella discussione di una relazione sulle attività di tirocinio e di laboratorio svolte nel biennio di formazione. Detto esame ha valore di esame di Stato, abilita all'insegnamento per le classi corrispondenti alle Aree disciplinari, alle quali si riferiscono i titoli di studio di cui sono titolari gli specializzandi, ed alle condizioni previste al comma 3 del presente articolo, e costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle Scuole secondarie.

#### **Articolo 4 – Ammissione alla Scuola**

1. Il numero degli ammissibili alla Scuola nei diversi Indirizzi e Raggruppamenti interdisciplinari è stabilito annualmente, su proposta del Consiglio della Scuola, dal Comitato Regionale di Coordinamento delle Università Toscane, sentite le competenti autorità scolastiche e tenuto conto degli stanziamenti disponibili per borse di studio, secondo la normativa vigente.
2. L'ammissione alla Scuola avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, secondo le norme deliberate dal Consiglio della Scuola per ciascun Indirizzo o Raggruppamento interdisciplinare nel rispetto della legislazione vigente e pubblicate nel bando di concorso.
3. **L'accesso alla Scuola è consentito esclusivamente con il possesso del diploma di Laurea (vecchio ordinamento, ex legge 341/90) o della Laurea Specialistica/Magistrale (ex DD.MM. 509/99 e 270/04) o titoli equipollenti.**

#### **Articolo 5 – Ordinamento didattico**

1 L'ordinamento didattico della Scuola, in applicazione degli artt. 4 e 5 del D.M. 26.5.1998, individua, quali contenuti minimi qualificanti indispensabili al conseguimento dell'obiettivo formativo della Scuola le attività didattiche e i relativi crediti afferenti alle seguenti aree ed ai relativi settori scientifico-disciplinari:

- a) Area 1 - Formazione per la funzione docente: comprende le attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze pedagogiche, psicologiche, metodologiche, didattiche e di legislazione scolastica caratterizzanti la professionalità docente nella Scuola Secondaria, e per fornire alle competenze disciplinari e di didattica disciplinare i necessari supporti per il perseguimento degli obiettivi della Scuola. Gli insegnamenti di questa Area sono svolti di norma in forma congiunta per gli studenti dei diversi Indirizzi.
- b) Area 2 - Contenuti formativi degli Indirizzi: comprende le attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze relative alle competenze epistemologiche ed alle metodologie didattiche delle corrispondenti discipline, con specifica attenzione alla logica, alla genesi, allo sviluppo storico, alla tradizione culturale e scolastica, al significato pratico ed alle funzioni sociali di ciascun sapere.
- c) Area 3 - Laboratorio disciplinare ed interdisciplinare, con specifico riferimento ai contenuti formativi degli Indirizzi.
- d) Area 4 - Tirocinio didattico professionale: presso le Scuole Secondarie, per l'acquisizione della necessaria esperienza professionale sia nell'esercizio effettivo dell'insegnamento agli studenti, con particolare attenzione alla padronanza dei linguaggi e dei processi di comunicazione didattica e formativa, sia nelle attività istituzionali finalizzate all'organizzazione, alla progettazione e alla gestione della vita scolastica.

2. La Scuola è articolata nei seguenti Indirizzi:

- a. Indirizzo di Scienze naturali
- b. Indirizzo Fisico-Matematico-Informatico
- c. Indirizzo di Scienze umane
- d. Indirizzo Linguistico- Letterario
- e. Indirizzo di Lingue straniere
- f. Indirizzo Economico-Giuridico
- g. Indirizzo dell'Arte e del Disegno
- h. Indirizzo della Musica e dello Spettacolo
- i. Indirizzo della Sanità e della Prevenzione
- j. Indirizzo Tecnologico
- k. Indirizzo delle Scienze motorie

3. **La Scuola prevede per le sue finalità didattiche i seguenti Raggruppamenti interdisciplinari con funzioni analoghe a quelle degli indirizzi, rispettivamente denominati:**

a. **Area Trasversale Psico-Socio-Pedagogica e Didattica**

b. **Area per il Sostegno e le disabilità**

4. Gli Indirizzi o Raggruppamenti interdisciplinari , nonché i relativi Settori scientifico disciplinari e i rispettivi Insegnamenti, vengono attivati secondo le modalità di cui all'art. 7 c. 2 del presente regolamento

5 Il Consiglio della Scuola può attivare Insegnamenti comuni a più di un Indirizzo o Raggruppamento interdisciplinare.

6. **Il Consiglio della Scuola può attivare insegnamenti a distanza per particolari esigenze didattiche, utilizzando le risorse tecnologiche che le Università e le Scuole possono fornire.**

7. Le attività didattiche della Scuola, comprese le prove di ammissione e gli esami parziali e finali, si svolgono di norma fra il 10 settembre ed il 10 luglio di ogni anno.

7.bis Il Consiglio della Scuola stabilisce, sulla base delle proposte dei Comitati di Indirizzo, l'inizio e la fine delle lezioni di ciascun anno accademico, nonché la durata delle interruzioni fra i cicli delle lezioni.

#### **Articolo 6 – Personale docente**

1. L'attività di insegnamento nella Scuola è svolta di norma da professori e ricercatori delle quattro Università interessate e per essi costituisce adempimento parziale dei doveri accademici ai sensi della normativa vigente. Sulla base delle intese stipulate fra le Università di Firenze, Pisa e Siena e l'Università per Stranieri di Siena vengono riconosciuti ai docenti della Scuola i servizi prestati fuori dalla propria Sede secondo le esigenze della programmazione didattica della Scuola medesima. Le attività svolte dai docenti al di fuori dell'impegno di legge vengono remunerate sui finanziamenti destinati al funzionamento della Scuola, secondo la normativa vigente.

2. **Tutti gli incarichi di responsabile di insegnamento verranno attribuiti mediante Bando pubblico, assunto dal Consiglio Direttivo della Scuola, secondo i regolamenti della sede amministrativa della scuola.**

**Tutti gli incarichi di insegnamento svolti dai docenti dei quattro Atenei, devono essere autorizzati dai Consigli delle Facoltà di appartenenza, in accordo con i regolamenti che disciplinano la materia negli Atenei cui le Facoltà appartengono.**

3. Per le attività di insegnamento e di laboratorio possono essere impiegati docenti a contratto o insegnanti delle Scuole Secondarie comandati dalla competente autorità scolastica.

4. Sulla base di intese con le autorità scolastiche competenti e nel rispetto della normativa vigente, le attività di Tirocinio sono curate da Insegnanti delle Scuole Secondarie in qualità di Tutori degli allievi e dai Supervisor di Tirocinio nei singoli Indirizzi. La supervisione del Tirocinio e il coordinamento con altre attività didattiche sono realizzate dalle Università sulla base dei criteri definiti dalla Commissione di cui all'Art. 4, c. 5, della Legge 9 maggio 1989 n. 168.

5. Per le finalità di cui al D.M. 26 maggio 1998, è prevista l'attivazione di opportune forme di collaborazione con enti locali e la stipula di convenzioni con enti di ricerca e loro strutture scientifiche, nonché con Accademie di Belle Arti, Conservatori, istituti musicali pareggiati, ISEF, istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di attività di laboratorio e di tirocinio.

#### **Art. 7 – Organi della Scuola**

1. Sono Organi della Scuola:

a) il Consiglio della Scuola

b) il Direttore della Scuola

- c) i Coordinatori di Sede
- d) il **Consiglio Direttivo**
- e) **la Giunta**

i) le Commissioni di Indirizzo o di Raggruppamento interdisciplinare

2. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti titolari di Corsi attivati nella Scuola, dai professori di scuola secondaria super visori delle attività di tirocinio nelle strutture scolastiche e da una rappresentanza degli allievi in ragione di un rappresentante per ciascun indirizzo e Raggruppamento interdisciplinare attivato.

2.bis Il Consiglio della Scuola, che viene convocato dal Direttore **almeno due volte l'anno**, ha i seguenti compiti:

a) **approva i Bilanci annuali, preventivo e consuntivo, predisposti nel rispetto del Regolamento Amministrazione, finanza e contabilità della sede amministrativa;**

b) delibera l'istituzione degli Indirizzi o Raggruppamenti interdisciplinari, dei relativi settori scientifico-disciplinari e degli insegnamenti in essi attivati, in conformità ai programmi stabiliti dal Ministero Pubblica Istruzione per le Scuole Secondarie;

c) su proposta delle Commissioni di Indirizzo o Raggruppamento interdisciplinare, programma i criteri, le modalità e i tempi dell'attività generale e del lavoro didattico della Scuola, ivi compresi gli Indirizzi, le Classi ed i relativi contingenti di posti da attivare annualmente nelle singole sedi;

d) verifica la funzionalità complessiva della programmazione e dell'attività attraverso l'approvazione di una relazione annuale da trasmettere ai Senati Accademici delle quattro Università interessate, che esprimono pareri e proposte in merito;

e) su proposta delle Commissioni di Indirizzo o Raggruppamento interdisciplinare, delibera intorno ai criteri di ammissione alla Scuola e li sottopone all'approvazione delle quattro Università

f) propone a ciascuna Università le convenzioni da stipulare con le strutture scolastiche ai fini del tirocinio;

g) stabilisce annualmente, sentite le Università consorziate, l'entità delle tasse dei contributi previsti per l'accesso e la frequenza alla Scuola.

3. Il Direttore, nei limiti del mandato conferitogli, rappresenta la Scuola ed è il responsabile della amministrazione della Scuola. Spetta al Direttore:

a) **presentare annualmente, entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio consuntivo, al Comitato Regionale di Coordinamento una relazione sull'andamento didattico- amministrativo della Scuola, relativa alla gestione dell'anno precedente;**

b) coordinare e sovrintendere sulle attività della Scuola emettendo i relativi provvedimenti con l'approvazione della Giunta;

c) curare i rapporti con i ministeri interessati, con le altre Scuole, con il Comitato Regionale di Coordinamento, con gli Atenei concorrenti, con le istituzioni scolastiche, con tutte le altre Amministrazioni ed enti interessati;

d) istruire le proposte relative ai piani di sviluppo della Scuola e all'attivazione degli Indirizzi e dei Corsi della Scuola nonché predisporre le previsioni finanziarie correlate alle attività della Scuola;

e) convocare e presiedere il Consiglio della Scuola, la Giunta e il Consiglio Direttivo;

f) nominare le Commissioni di valutazione per l'accesso, le Commissioni degli esami parziali e le Commissioni degli esami di Specializzazione.

3.bis **Il Direttore è designato, di concerto, dai Rettori delle Università consorziate, fra i professori di I fascia a tempo pieno, membri del Consiglio della Scuola, in servizio presso le tre Sedi.**

Il Direttore dura in carica 4 anni accademici e non può essere rieletto .

**Il Direttore non può appartenere più di una volta ogni tre mandati al corpo docente dello stesso Ateneo toscano**

**Il Consiglio della Scuola può riconoscere al Direttore un'indennità per le funzioni istituzionali svolte.**

4. Il Coordinatore di sede:

- a) coadiuva il Direttore nei rapporti della Scuola con l'Ateneo di appartenenza (anche mediante riunioni con i Presidi convocate periodicamente, su sua iniziativa), con le istituzioni territoriali e con le strutture scolastiche presenti nel relativo bacino d'utenza, ed è responsabile delle attività organizzative della propria sede
- b) è il referente territoriale dell'attuazione delle convenzioni stipulate con le strutture scolastiche ai fini delle attività di tirocinio e, a tale scopo, cura i rapporti con i responsabili scolastici;
- c) cura i rapporti con le strutture tecniche ed amministrative che ciascun Ateneo mette a disposizione della Scuola per il suo funzionamento e per la prestazione dei servizi ai docenti ed agli allievi.
- d) raccoglie, coordina e promuove i programmi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola,
- e) **il Coordinatore di sede ha libero accesso a tutti i documenti riguardanti la Scuola.**
- f) **presenta annualmente, entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio consuntivo, al Senato Accademico della propria sede una relazione sull'andamento didattico- amministrativo della Scuola, relativa alla gestione dell'anno precedente.**

**4.bis Il Coordinatore di ciascuna Sede è designato, fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno, membri del Consiglio della Scuola, dai Senati Accademici delle rispettive sedi.**

Il Coordinatore di sede dura in carica 4 anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

**4.ter Il Consiglio della Scuola può riconoscere ai Coordinatori di sede un'indennità per le funzioni istituzionali svolte.**

**5 Il Consiglio Direttivo assume le delibere necessarie al funzionamento ordinario della Scuola e le sottopone alla verifica del Consiglio della Scuola. Con apposita delibera il Consiglio Direttivo può delegare alla Giunta, alcune delle sue funzioni. Inoltre, il Consiglio Direttivo:**

- a) su proposta delle Commissioni di Indirizzo o Raggruppamento interdisciplinare, approva i piani di studio di ogni allievo;
- b) sentito il parere del relativo Consiglio di indirizzo stabilisce la programmazione annuale degli insegnamenti da attivare, nonché i criteri per le relative attribuzioni e conferisce la responsabilità degli incarichi di insegnamento ai docenti.
- c) propone al Direttore i componenti delle Commissioni di valutazione per l'accesso, delle Commissioni degli esami parziali e delle Commissioni degli esami di Specializzazione.

**5.bis Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore ed è composto dai Coordinatori di Sede, da un rappresentante per ogni ateneo che non sia già presente nella Giunta dai Presidenti delle Commissioni di Indirizzo e Raggruppamento interdisciplinare, di cui al seguente comma 7 e dalla rappresentanza di 1 Supervisore di Tirocinio per sede, eletto dai Supervisor della rispettiva sede.**

**Il Consiglio Direttivo deve essere riunito almeno una volta ogni due mesi, fatta salva la possibilità di riunirsi su richiesta di almeno la metà più uno dei componenti.**

**5.ter I membri del Consiglio Direttivo hanno accesso a tutta la documentazione della scuola.**

**6. La Giunta è presieduta dal Direttore ed è composta dai Coordinatori di Sede e si riunisce di norma con cadenza mensile, ad eccezione del mese di agosto, fatta salva la possibilità di riunirsi su richiesta di almeno due Coordinatori di sede.**

**6.bis La Giunta viene sentita formalmente dal Direttore nell'esercizio di tutte le sue funzioni.**

**7 Gli Indirizzi e i Raggruppamenti interdisciplinari hanno ciascuno una Commissione unitaria, a livello interuniversitario, composta da tutti i docenti dell'Indirizzo o del Raggruppamento interdisciplinare, che eleggono il Presidente al loro interno.**

*7.bis* Il Presidente della Commissione di Indirizzo o di Raggruppamento interdisciplinare dura in carica 4 anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

*7.ter* La Commissione di Indirizzo e Raggruppamento interdisciplinare propone al Consiglio della Scuola i criteri di ammissione alla Scuola ed i piani di studio degli allievi, i piani di sviluppo e la programmazione delle attività didattiche.

*7.quater* Per adempiere ai compiti previsti dal comma *7.ter* le Commissioni di Indirizzo o di Raggruppamento interdisciplinare sono insediate precedentemente all'attivazione dei medesimi.

### **Articolo 8 – Diploma di Specializzazione**

Il Diploma di Specializzazione abilitante è rilasciato dall'Università sede amministrativa della Scuola.

### **Art. 9 – Norme finali e transitorie**

1. La rappresentanza degli allievi, di cui all'art. 7 comma 2, verrà eletta dai medesimi secondo modalità stabilite dal Consiglio della Scuola in relazione all'attivazione dei diversi anni di corso e dei diversi Indirizzi o Raggruppamenti interdisciplinare. La mancata designazione di tali rappresentanti non invalida la costituzione del Consiglio della Scuola.

2. Le procedure elettorali e le altre materie relative al funzionamento della Scuola e dei suoi organi, nonché le materie riguardanti i rapporti amministrativi con la Scuola, sono regolate secondo le norme deliberate dal Consiglio della Scuola ed approvate dalle quattro Università toscane.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applica quanto disposto con D.P.R. 31 luglio 1996 n. 470 e con D.M. 26 maggio 1998., e successive integrazioni e modificazioni.